



COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PROVINCIA DI BERGAMO
e-mail: info@comune.berzo-san-fermo.bg.it
Via Mons. Trapletti, 15 – 24060
Tel. 035/82 11 22-1 – Fax 035/821442

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324; 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441

RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli Artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE ASSISE D'APPELLO e che non si trovino nelle condizioni di cui all'Art. 12, possono iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.**, negli elenchi integrativi comunali.
- 2) I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza italiana;
 - b. Godimento dei diritti civili e politici;
 - c. Buona condotta morale;
 - d. Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
 - e. Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - f. Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise d'appello.
- 3) Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - a. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
 - c. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Berzo San Fermo, 06.02.2025

**IL SINDACO**
Luciano Trapletti